



ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE FUNZIONI TECNICO
AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI
DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Premessa

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 158-bis del D.L.vo 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, l'approvazione dei progetti delle opere del Servizio Idrico Integrato, ai sensi della vigente normativa di settore.

La progettazione deve essere effettuata nel rispetto delle normative tecniche e delle linee guida di settore, nonché in coerenza con i criteri della buona tecnica corrente e della migliore tecnologia disponibile.

1. Definizioni

Nelle seguenti linee guida si intendono per:

- a. Ente di governo dell'Ambito: Ente istituito ai sensi della L.R. 4/2015 a cui sono attribuite le funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato;
- b. Gestore: il soggetto gestore del servizio idrico integrato individuato dall'Ente di governo dell'Ambito di cui al punto a),
- c. Investimenti del Servizio Idrico Integrato: interventi di estensione delle reti e di realizzazione di nuovi impianti nonché interventi su impianti e reti esistenti suscettibili di essere capitalizzati, che necessitano di progettazione;
- d. Progetto di fattibilità tecnica ed economica: fase progettuale che, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, individua, fra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire;
- e. Progetto definitivo: fase progettuale che, ai sensi dell'art. 23 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e ove presente, dal progetto di fattibilità. Contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni;
- f. Progetto esecutivo: fase progettuale che, ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo e con un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo;
- g. Verifica preventiva della progettazione: verifica della rispondenza degli elaborati progettuali e la loro conformità alla normativa vigente ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016;
- h. Validazione del progetto: atto formale sottoscritto dal responsabile del procedimento che riporta gli esiti della verifica sulla fase progettuale posta a base di gara;
- i. Autorizzazione del progetto: procedimento con il quale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 50/2016, il progetto è sottoposto all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle diverse amministrazioni e enti competenti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia;

- j. Conferenza di Servizi istruttoria: Conferenza indetta ai sensi dell'articolo 14 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati con le modalità previste dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 o con modalità diverse, definite dall'amministrazione precedente;
- k. Conferenza di Servizi decisoria: Conferenza indetta dall'amministrazione precedente per la conclusione positiva del procedimento subordinata dall'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, con le forme e le modalità previste dall'articolo 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- l. Conferenza di Servizi preliminare: Conferenza indetta ai sensi dell'articolo 14 comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 27 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con abbreviazione dei termini fino alla metà;
- m. Modifiche o Varianti di contratti: le modifiche o varianti di contratti di lavori durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;
- n. Perizia di variante: documentazione progettuale predisposta nei casi di varianti in corso d'opera o varianti per errore progettuale;
- o. Quadro economico: quadro riepilogativo della spesa prevista per l'investimento, predisposto, ai sensi dell'art. 16 del DPR 207/2010, con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale è riferito e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso.
- p. Scansione temporale della spesa: andamento della spesa previsto dal gestore in ciascun esercizio per la realizzazione dell'investimento, ripartito per fonte di finanziamento (proventi tariffari, contributo pubblico, altro).

2. Progettazione – indicazioni generali

I progetti relativi ad interventi del Servizio Idrico Integrato, redatti dal Gestore, devono essere compresi negli atti programmatici approvati dal Comitato Istituzionale d'Ambito, salvo gli interventi imprevisti legati a ragioni di necessità e urgenza per sopperire a gravi e imprevedibili situazioni.

Per tutti gli investimenti del Servizio Idrico Integrato il Gestore, dovrà redigere apposito progetto.

I progetti sono redatti secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di contratti pubblici, nonché secondo le indicazioni ed i criteri della buona tecnica corrente e della migliore tecnologia disponibile.

Per tutti gli investimenti del Servizio Idrico Integrato il Gestore dovrà trasmettere all'Ente d'Ambito i progetti di fattibilità tecnico economica secondo le indicazioni di cui al punto 4 del presente regolamento, i progetti

definitivi secondo le indicazioni di cui al punto 5, nonché i progetti esecutivi secondo le indicazioni di cui al punto 6.

Ai sensi dell'art. 158-bis del D. Lgs. 152/2006 sarà sottoposto ad approvazione:

- a) Il progetto definitivo o il progetto esecutivo nei casi in cui il Gestore preveda l'omissione del progetto definitivo secondo la facoltà prevista dall'articolo 23 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;
- b) Il progetto esecutivo, qualora questo preveda modifiche sostanziali delle opere, rispetto al progetto definitivo approvato o variazioni economiche che comportino la necessità di un incremento del finanziamento;
- c) Il progetto di fattibilità tecnica ed economica nei casi in cui lo stesso sia posto a base di gara con contratti realizzati attraverso concessioni o partenariato pubblico privato.

In tutti i casi il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà sottoposto alle procedure di cui all'articolo 4, in ragione della competenza dell'EGAS nella programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'art. 147 del D.Lgs. 152/06, delle funzioni di coordinamento con la programmazione regionale e statale previste ai sensi della L.R. 4/2015, nonché di verifica della rispondenza degli obiettivi perseguiti con la realizzazione dell'intervento.

I progetti da sottoporre ad approvazione, dovranno essere trasmessi all'Ente di governo dell'Ambito con modalità conformi alla normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale mediante l'utilizzo di piattaforme telematiche espressamente autorizzate o su supporto informatico.

Possono essere esonerati dalla trasmissione del progetto gli interventi che non comportino limitazioni di diritti reali di terzi da realizzarsi in economia diretta da parte del Gestore, di importo non superiore a 40.000 Euro, e che siano ricompresi negli atti programmatori approvati.

3. Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire e risponde alle esigenze e contenuti di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.

Fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies previsto dall'art. 23 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con il quale sono definiti i contenuti del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, trova applicazione la disposizione transitoria di cui all'articolo 216 comma 4 dello stesso D. Lgs. 50/2016. I contenuti del Progetto di fattibilità tecnica ed economica sono quelli definiti dagli artt. 17 – 23 del DPR 207/2010 del previgente progetto preliminare.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dal Gestore dovrà contenere:

- a) tutti gli elaborati minimi previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici (Art. 23 del D.Lgs. 50/16 e artt. 17-23 del D.P.R. 207/2010 disciplinanti la previgente progettazione preliminare);
- b) i risultati e esiti di tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione della soluzione progettuale prescelta;
- c) gli esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D. Lgs. 50/2016;

- d) gli esiti delle verifiche di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale;
- e) il piano delle interferenze ad esito della consultazione degli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, anche in sede di Conferenza dei Servizi preliminare di cui all'articolo 14 comma 3 della legge n. 241 del 1990 sul progetto di fattibilità;
- f) gli esiti della verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26 del D. Lgs. 50/2016;
- g) l'indicazione dei riferimenti (codice o descrizione) agli atti programmatici approvati cui il progetto si riferisce;
- h) l'indicazione delle modalità di finanziamento dell'investimento e la scansione temporale della spesa prevista in ciascun esercizio;
- i) per i progetti aventi finanziamento di importo superiore a Euro 10.000.000,00 e nei casi previsti dall'art. 19 comma 3 della Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, il parere obbligatorio dell'Unità Tecnica Regionale.

I progetti di fattibilità dovranno essere trasmessi all'Ente di governo dell'Ambito con modalità conformi alla normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale.

L'Ente di governo dell'Ambito può formulare eventuali osservazioni in merito alla coerenza delle soluzioni progettuali adottate in rapporto ai contenuti della pianificazione d'ambito, alla programmazione operativa dell'ambito territoriale ottimale ed ai livelli di efficacia, efficienza ed economicità operativa conseguibili con il progetto.

Le eventuali osservazioni predisposte dall'Area Tecnica dell'Ente sono trasmesse al Gestore, entro 20 giorni dalla data di ricezione del progetto.

Trascorsi i 20 giorni dalla data di trasmissione del progetto si applica il silenzio assenso e il Gestore può procedere all'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.

Nel caso in cui la stazione appaltante ritenga necessaria la convocazione della conferenza dei servizi preliminare o istruttoria, la stessa sarà indetta a cura del gestore sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In questo caso il Gestore provvederà a trasmettere il progetto all'Ente di governo dell'Ambito con le modalità e le forme previste dalla L. 241/90.

Nei casi in cui il progetto di fattibilità sia posto a base di gara, lo stesso dovrà essere sottoposto ad approvazione da parte dell'Ente di Governo dell'Ambito e integrato dagli elaborati obbligatori e dal verbale di validazione da parte del RUP.

4. Progettazione definitiva

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità e risponde alle esigenze e contenuti di cui all'art. 23 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

Fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies previsto dall'art. 23 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con il quale sono definiti i contenuti del Progetto definitivo, trova applicazione la

disposizione transitoria di cui all'articolo 216 comma 4 dello stesso D. Lgs. 50/2016. I contenuti del Progetto definitivo sono quelli definiti dagli artt. 24 – 32 del DPR 207/2010 del previgente progetto definitivo.

Il progetto definitivo, redatto dal Gestore dovrà contenere:

- a) tutti gli elaborati minimi previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici (Art. 23 del D.Lgs. 50/16 e artt. 24 - 32 del D.P.R. 207/2010 disciplinanti la previgente progettazione definitiva) che il Gestore riterrà necessari in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo;
- b) i risultati e esiti di tutte le indagini e gli studi aggiuntivi e integrativi rispetto a quelli già eseguiti nel progetto di fattibilità;
- c) gli esiti di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta rilasciati dalle amministrazioni e enti competenti in relazione alle disposizioni e vincoli normativi statali e regionali cogenti, anche attraverso il procedimento della Conferenza di Servizi di cui all'articolo 6 del presente Regolamento;
- d) gli esiti della verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26 del D. Lgs. 50/2016;
- e) l'indicazione dei riferimenti (codice o descrizione) agli atti programmatici approvati cui il progetto si riferisce;
- f) l'indicazione delle modalità di finanziamento dell'investimento e la scansione temporale della spesa prevista in ciascun esercizio;
- g) per i progetti aventi finanziamento di importo superiore a Euro 10.000.000,00 e nei casi previsti dall'art. 19 comma 3 della Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, il parere obbligatorio dell'Unità Tecnica Regionale.

Nei casi in cui il Gestore intenda richiedere all'Ente di Governo dell'Ambito, per l'autorizzazione del progetto definitivo di cui all'art. 1 lett. i) del presente Regolamento, l'indizione e la convocazione della Conferenza di Servizi decisoria di cui agli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procederà secondo le modalità descritte all'articolo 6 del presente Regolamento.

Il progetto definitivo da sottoporre ad approvazione dovrà essere trasmesso all'Ente di governo dell'Ambito con modalità conformi alla normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale. Si procederà all'approvazione con le modalità e i tempi descritti all'articolo 7 del presente Regolamento.

Nei casi in cui il progetto definitivo sia posto a base di gara, lo stesso dovrà essere integrato degli elaborati obbligatori (capitolato speciale d'appalto, schema di contratto e piano di sicurezza e coordinamento) e del verbale di validazione da parte del RUP.

Qualora per la realizzazione dell'intervento sia necessaria l'acquisizione o l'asservimento di aree e immobili si procederà sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e dell'articolo 8 del presente Regolamento.

5. Progettazione esecutiva

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da

realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo e risponde alle esigenze e contenuti di cui all'art. 23 comma 8 del D. Lgs. 50/2016

Fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies previsto dall'art. 23 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con il quale sono definiti i contenuti del Progetto esecutivo, trova applicazione la disposizione transitoria di cui all'articolo 216 comma 4 dello stesso D. Lgs. 50/2016. I contenuti del Progetto esecutivo sono quelli definiti dagli artt. 33 – 43 del DPR 207/2010 del previgente progetto esecutivo.

Il progetto esecutivo redatto dal Gestore dovrà contenere:

- a) tutti gli elaborati minimi previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici (Art. 23 del D.Lgs. 50/16 e artt. 33 - 43 del D.P.R. 207/2010 disciplinanti la previgente progettazione esecutiva) che il Gestore riterrà necessari in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento;
- b) il rispetto degli esiti di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta rilasciati dalle amministrazioni e enti competenti in relazione alle disposizioni e vincoli normativi statali e regionali cogenti, anche ad esito del procedimento della Conferenza di Servizi di cui all'articolo 7 del presente Regolamento. Il progetto esecutivo dovrà dare evidenza del rispetto di tutte le eventuali prescrizioni e/o opere di mitigazione e compensative derivanti dalla fase autorizzativa;
- c) gli esiti della verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26 del D. Lgs. 50/2016;
- d) il verbale di validazione sottoscritto dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016;
- e) l'indicazione dei riferimenti (codice o descrizione) agli atti programmatici approvati cui il progetto si riferisce;
- f) l'indicazione delle modalità di finanziamento dell'investimento e la scansione temporale della spesa prevista in ciascun esercizio;
- g) per i progetti aventi finanziamento di importo superiore a Euro 10.000.000,00 e nei casi previsti dall'art. 19 comma 3 della Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, il parere obbligatorio dell'Unità Tecnica Regionale.

Il progetto esecutivo dovrà essere sottoposto ad approvazione dell'Ente di governo dell'Ambito nei casi di cui all'articolo 2 punto b) del presente Regolamento e si procederà all'approvazione con le modalità e i tempi descritti all'articolo 7 del presente Regolamento. Le modifiche al progetto esecutivo si considerano sostanziali se individuano soluzioni tecniche differenti rispetto al progetto definitivo già approvato che alterano in maniera sostanziale il progetto o le categorie di lavori.

Negli altri casi il Gestore dovrà provvedere a trasmettere all'Ente di Governo dell'Ambito il Quadro economico dell'intervento di cui all'articolo 1 punto p) del Regolamento per le finalità di monitoraggio degli interventi.

Il progetto esecutivo da sottoporre ad approvazione dovrà essere trasmesso all'Ente di governo dell'Ambito con modalità conformi alla normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale.

6. Procedure di autorizzazione del progetto

L'autorizzazione del progetto di cui alla lettera i) dell'art. 1 del presente Regolamento è solitamente avviata sul livello progettuale definitivo e viene effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Tuttavia, ai sensi dell'art. 27 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori hanno facoltà di sottoporre al procedimento di autorizzazione dei progetti un livello progettuale esecutivo, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente non effettuate.

Ai sensi dell'art. 158 bis del D. Lgs. 152/2006, l'autorità procedente per l'indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, su iniziativa e richiesta esplicita del Gestore, è l'Ente di governo dell'Ambito.

Qualora il Gestore intenda acquisire tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, propri della procedura autorizzativa del progetto, attraverso lo strumento della Conferenza di Servizi, dovrà trasmettere all'Ente di Governo richiesta esplicita con allegati:

- a) l'elenco delle amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, che il Gestore ritiene necessario convocare alla Conferenza corredato di indirizzo della sede legale e indirizzo di posta elettronica certificata;
- b) la documentazione in formato digitale ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
- c) tutte le eventuali autorizzazioni, pareri e nulla osta già ottenuti, anche nelle fasi progettuali precedenti a quella oggetto di autorizzazione;
- d) la richiesta motivata di procedere, in luogo alla forma semplificata e in modalità asincrona, alla Conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona.

Ricevuta la documentazione richiesta ai punti precedenti, qualora la stessa risulti completa, l'Ente di Governo procederà alla comunicazione dell'avvio del procedimento e del nominativo del responsabile e, entro i termini previsti dall'art. 7, a redigere l'istruttoria del progetto. Il termine è interrotto qualora l'Ente di Governo dell'Ambito rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale secondo le modalità di cui all'articolo 7 del presente Regolamento. Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

Entro cinque giorni lavorativi successivi al completamento dell'istruttoria, l'Ente di governo dell'Ambito indice la conferenza e indica il termine, nel rispetto delle tempistiche previste dal comma 2 lettera c) dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni. In caso di Conferenza indetta nella forma semplificata e in modalità asincrona trova applicazione l'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Qualora trovino applicazione le motivazioni per l'indizione della Conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona, si applicano le disposizioni l'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. I lavori della Conferenza dovranno concludersi non oltre i termini di cui al comma 2 dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La determinazione motivata di conclusione della Conferenza è regolamentata dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'efficacia della predetta determinazione di autorizzazione del progetto è requisito necessario per la successiva approvazione da parte dell'Ente di Governo di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.

Nel caso in cui il Gestore non ritenga di avvalersi della Conferenza dei servizi di cui alla legge 241/90 e ss.mm.ii, il progetto definitivo dovrà contenere tutte le prescritte autorizzazioni, permessi o atti di assenso comunque denominati necessarie alla realizzazione dell'opera rilasciate dagli enti competenti.

7. Approvazione dell'Ente di Governo dell'Ambito

Le fasi progettuali indicate all'articolo 2 sono approvate dall'Ente di governo dell'Ambito mediante Determinazione Dirigenziale in conformità alle vigenti norme sul procedimento amministrativo e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia, previa valutazione tecnico amministrativa.

La valutazione tecnico amministrativa consiste:

- a) nella verifica della coerenza della soluzione progettuale con gli atti di pianificazione;
- b) nella verifica della rispondenza degli elaborati alla normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- c) nella verifica di conformità del quadro economico di spesa alla vigente normativa e nella relativa verifica di coerenza con la spesa stanziata;
- d) nella verifica della completezza della documentazione trasmessa.

L'Ente di governo dell'Ambito effettua la valutazione tecnico amministrativa entro trenta giorni dalla data di deposito della documentazione di rito, fatta salva una sola motivata interruzione del relativo termine.

Qualora l'Ente di Governo dell'Ambito dovesse rilevare la mancanza di documenti o la necessità di una revisione motivata dei documenti prodotti o di una integrazione progettuale, comunicherà al Gestore la richiesta di documenti e/o chiarimenti e la sospensione, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, del procedimento di approvazione del progetto. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni e/o integrazioni.

Qualora dovessero decorrere i trenta giorni previsti per i chiarimenti o l'integrazione dei documenti o qualora la valutazione tecnico amministrativa si dovesse concludere con un parere non favorevole all'approvazione, l'Ente di Governo ne dà comunicazione nei termini sopra indicati al soggetto Gestore, allegandone le motivazioni.

8. Procedura in caso di ricorso ad espropri

Qualora per l'esecuzione degli interventi delle opere di pubblica utilità del Servizio Idrico Integrato si rendesse necessario disporre della espropriazione di beni immobili o di diritti relativi ad immobili, ai sensi dell'art. 158 bis del D.Lgs. 152/06, l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi e trovano applicazione le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità di cui all'art. 12 del DPR 327/2001, questa si intende disposta quando l'Ente di Governo dell'Ambito approva a tale fine il progetto definitivo o esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità.

Nei casi di cui sopra, il Gestore dovrà trasmettere, unitamente ai documenti ed elaborati progettuali di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, la documentazione comprovante l'avvenuta conclusione del procedimento di avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e nelle forme previste dall'art. 16 del DPR 327/2001.

Qualora all'atto della richiesta da parte del soggetto Gestore di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità fosse già intervenuta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui beni, il Gestore è tenuto a trasmettere, unitamente ai documenti di cui sopra, anche:

1. gli atti attestanti la conclusione del procedimento di avviso di avvio dello stesso agli interessati ai sensi dell'art. 11 del DPR 327/2001;
2. le delibere del Consiglio Comunale competente territorialmente per l'approvazione e adozione della eventuale variante allo strumento urbanistico vigente;
3. la verifica di coerenza degli atti di programmazione urbanistica generale degli Enti Locali con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio e con le direttive regionali in materia urbanistica;
4. gli estremi di pubblicazione della delibera di adozione della variante urbanistica sul BURAS;
5. gli elaborati tecnici allegati alla variante allo strumento urbanistico.

Qualora all'atto del provvedimento della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera non sia intervenuta l'efficacia dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la documentazione di cui ai precedenti punti da 1) a 5) dovrà essere trasmessa entro la data per l'emanazione del decreto di esproprio, in quanto gli stessi documenti costituiscono elemento e contenuto essenziale per l'emanazione del decreto di cui agli artt. 23 e seguenti del DPR 327/2001.

L'Ente di Governo dell'Ambito può delegare, in tutto o in parte, in conformità con l'art. 158-bis comma 3 del D.L.vo 152/2006 e ss.mm.ii i poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 8, comma 6 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Gli specifici poteri espropriativi saranno delegati al Gestore con l'adozione di uno specifico atto del dirigente, i cui estremi saranno riportati nel disciplinare tecnico – amministrativo per la realizzazione del singolo intervento o di un programma di interventi e orientativamente consisteranno in:

1. avvio del procedimento, ai sensi della normativa in materia e per le finalità di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e all'asservimento (art. 11), dichiarazione della pubblica utilità (art. 16), nonché le attività di notifica, le comunicazioni, le pubblicazioni ed ogni altra attività connessa a tale procedura;
2. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o finalizzato all'asservimento (art. 12 e 19);
3. procedura autorizzatoria delle operazioni preliminari alla redazione del progetto per rilievi, planimetrie, sondaggi e quant'altro nonché ogni ulteriore attività connessa a tale fase (art. 15);
4. raccolta delle osservazioni prodotte indifferentemente dai proprietari catastali o da altri soggetti interessati, stesura della sintesi e delle controdeduzioni motivate e in forma scritta di tutte le osservazioni pervenute, con proposta di accoglimento, accoglimento parziale o respingimento delle

osservazioni. Nell'ambito della procedura delegata, la società dovrà trasmettere all'EGAS l'elaborato di sintesi e delle controdeduzioni, unitamente alla proposta di parziale accoglimento, accoglimento o respingimento delle osservazioni;

5. comunicazione al proprietario dell'approvazione del progetto definitivo e di ogni attività connessa a tale fase (art. 17);
6. determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione e di asservimento e relative comunicazioni agli interessati. Autorizzazione al pagamento delle indennità accettate e deposito delle indennità non condivise. Ogni attività necessaria ad espletare nella sua completezza il subprocedimento di cui all'art. 20 del D.P.R. 327/2001.
7. proposta all'autorità espropriante di emissione del decreto di esproprio/asservimento (art. 21, comma 14). Comunicazioni ed attività conseguenti all'emanazione del decreto di esproprio/asservimento (art. 23, commi 2, 3, 4, 5) ed esecuzione del decreto di esproprio (art. 24), compresa ogni attività connessa a tale fase del procedimento;
8. formazione dell'elenco dei proprietari che non hanno concordato l'indennità di espropriazione/asservimento (art. 21. c. 1). Invito ai proprietari a comunicare se, per la determinazione dell'indennità, intendono avvalersi del procedimento di cui all'art. 21, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Richiesta all'EGAS di nomina della commissione peritale (art. 21, c. 3). Richiesta di determinazione dell'indennità definitiva alla commissione prevista dall'art. 41 del D.P.R. 327/2001; decreto di svincolo delle indennità depositate presso la Cassa Depositi e prestiti (art. 28);
9. proposta all'EGAS di emissione del decreto di occupazione d'urgenza con determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione/asservimento ai sensi dell'art. 22/bis del D.P.R. 327/2001. Esecuzione del decreto ed attività conseguenti quali notifiche, comunicazioni, pagamenti ed ogni ulteriore attività connessa a tale fase (art. 22 bis).
10. proposta all'EGAS di emissione del decreto di esproprio/asservimento con determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione/asservimento ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001. Esecuzione del decreto ed attività conseguenti quali notifiche, comunicazioni, pagamenti ed ogni comunicazione connessa a tale fase (art. 22.)
11. proposta all'EGAS di emissione del decreto di occupazione temporanea non finalizzata all'occupazione con espletamento delle attività di cui all'art. 49, commi 2, 3, 4, 5.

9. Varianti in corso d'opera

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano le circostanze di cui all'articolo 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 in materia di varianti in corso d'opera o di cui all'articolo 106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 per varianti derivanti da errori o omissioni del progetto esecutivo, il Responsabile del Procedimento incaricato dal Gestore autorizza la redazione di una perizia di variante, consentita solo nei limiti quantitativi di cui al medesimo comma 2, previa redazione di specifica relazione di accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti alla suddetta variante, e ferma restando la responsabilità dei progettisti.

Le perizie di variante che comportano modifiche sostanziali al progetto posto a base di gara o che necessitano di un incremento del finanziamento disponibile, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, e della relazione del Responsabile del Procedimento sopra descritta, dovranno essere sottoposti al parere obbligatorio dell'Ente di governo dell'Ambito.

In tutti gli altri casi, il Gestore dovrà provvedere a trasmettere all'Ente di Governo dell'Ambito il Quadro economico dell'intervento di cui all'articolo 1 punto p) del Regolamento così come modificato per le finalità di monitoraggio degli interventi.

La perizia di variante da sottoporre ad approvazione dovrà essere trasmessa all'Ente di governo dell'Ambito con modalità conformi alla normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale. Si procederà al parere obbligatorio entro venti giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora l'Ente di Governo dell'Ambito dovesse rilevare la mancanza di documenti o la necessità di una revisione motivata dei documenti prodotti o di una integrazione degli elaborati di perizia, comunicherà al Gestore, la richiesta di documenti e/o chiarimenti e la sospensione, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, del procedimento di autorizzazione della perizia. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni e/o integrazioni.

Le Perizie di Variante, a seguito di approvazione da parte del Gestore, dovranno essere comunicate all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del D.Lgs. 50/2016 o trasmesse all'ANAC nei casi previsti dall'articolo 106 comma 14 del D.Lgs. 50/2016. La competenza della suddetta comunicazione o trasmissione è del Responsabile Unico del Procedimento del Gestore.

10. Opere non progettate dal Gestore

I progetti attinenti ad opere del servizio idrico integrato o relativi ad interventi sulle infrastrutture esistenti progettate e da realizzarsi da soggetti diversi dal Gestore sono soggette alla valutazione dell'Ente di governo dell'Ambito con le stesse modalità previste per i progetti redatti dal Gestore di cui ai precedenti punti.

I progetti di cui al presente punto dovranno essere sottoposti a preventiva verifica di idoneità tecnica da parte del Gestore finalizzata al rilascio di un parere e/o nullaosta nei casi di successiva presa in gestione.

11. Prima applicazione

Il presente regolamento si applica:

- ai progetti la cui convenzione sarà stipulata in data successiva alla sua entrata in vigore;
- ai progetti relativi a programmi già oggetto di convenzione, per i quali non sia stata ancora approvata la fase definitiva. In tal caso, si renderà necessaria la sottoscrizione di un addendum alla convenzione in essere.

12. Modifiche al regolamento

L'Ente si riserva la facoltà di apportare modifiche in presenza di sopravvenuti interventi legislativi e ove, comunque, ne ravvisi la necessità. Inoltre è facoltà dell'Ente di impartire direttive ove si renda necessario.